



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO III

Roma,

Prot. nr.

Rif. prot. entrata nr. 174640/2022

Allegati:

Risposta a Nota del

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: A.S. 2598 - Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". **MAXI EMENDAMENTO**

Si fa riferimento al Maxi emendamento al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si restituisce l'emendamento debitamente bollinato con la relazione tecnica positivamente verificata a condizione che vengano apportate al testo le riformulazioni necessarie ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di seguito riportate.

Si segnala altresì che nella nota in fondo sono riportate osservazioni non ostanti alla bollinatura.

RIFORMULAZIONI NECESSARIE

PER ESCLUDERE EFFETTI NEGATIVI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Emendamento 14.7 t3

Comma 6-vicies ter: al fine di ampliare il più possibile le possibilità di raggiungimento del target di 7.500 alloggi per studenti universitari da conseguire entro dicembre 2022, previsto dalla M4C1-28, è necessario riformulare come segue:

"6- vicies ter. Le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) indicate nell'ambito dei bandi in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, adottati in applicazione

dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso successivo bando del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al cui all'articolo 1, comma 1, della legge n.338 del 2000 nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari ~~aventi le caratteristiche indicate dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000~~, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel PNRR. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98."

Emendamento 15.0.5 T2/15.0.6 T3

Sono necessarie le seguenti modifiche in quanto l'emendamento risulta scoperto.

«Art. 15-ter

(Istituzione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Disposizioni in materia di personale).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A-FI con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti rimasti

vacanti in dotazione organica all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.

~~3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.~~

4-3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 1.000.000 ~~121.470~~ per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sulle risorse trasferite nel 2022 sul proprio bilancio autonomo ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) b) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

Emendamenti 16.0.1 testo 3 16.0.7 testo 3 16.0.8 testo 2 16.0.9 testo 3 16.0.10 testo 2

Comma 2: al fine di evitare onerosi dubbi applicativi è necessaria la seguente modifica :

2. Al comma 7 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più ~~posti~~ incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001".

Emendamento 17.0.100

Comma 2 lett. b): è' necessario eliminare la parte in grassetto, in quanto rende l'emendamento privo di copertura; i relativi oneri risultano coperti nell'ambito delle risorse di cui al comma 961 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021.

Dopo l'articolo sono inseriti i seguenti:

Art. 17-bis

(Misure di potenziamento per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e per la lotta attiva agli incendi boschivi, per la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché autorizzazione all'assunzione)

[...]

~~2. Sono a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.”.~~

[...]

Emendamento 17.0.1 t2/ 17.0.11 t2

Ai fini dell'ulteriore corso sono necessarie le seguenti modifiche.

Va anche inserita la rubrica.

“Art.17-ter (manca rubrica)

1. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore alle 1.200 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, area funzionale seconda, posizione economica F1, che posseda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche espletate dall'amministrazione giudiziaria;
- c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito. Ai fini di cui alla presente lettera, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono equiparati a tale servizio i periodi:

- 1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- 2) di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- 3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- 4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- 5) di attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti.

2. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 1 sono assegnate, con immissione in possesso ruolo non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

3. Per far fronte agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro ~~quantificati in euro~~ 43.189.18852 annui a decorrere dall'anno 2023, ~~si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022" e le parole da "1.231" a "e 123" sono sostituite dalle seguenti: "120".~~

4. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022" e le parole da "1.231" a "e 123" sono sostituite dalle seguenti: "120". ~~Per le finalità di cui al comma 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021.~~

5. Agli oneri derivanti dal comma 3 pari ad euro 43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ~~Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia."~~

Emendamento 30.4 testo 3 – primo periodo (modifica comma 5)

La proposta emendativa in esame interviene modificando il comma 5 prevedendo che il Consiglio di amministrazione dell'ASI venga immediatamente integrato con la nomina dei due nuovi componenti previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

Al riguardo, si evidenzia che la proposta in esame non dispone nulla in ordine al compenso che ai nuovi componenti dovrebbe essere riconosciuto e pertanto l'emendamento va integrato come segue:

"Al comma 5, dopo le parole: "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana" sono inserite le seguenti: ", integrati ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,";

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), n. 4 pari a euro 20.900 per l'anno 2022 ed euro 41.800 a decorrere dall'anno 2023, sono poste a carico del bilancio dell'ASI. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 10.764 euro per l'anno 2022 e 21.527 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189."

dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. [...]"

Emendamento 44.126 (testo 5).

Comma 1, lettera b), capoverso “Art. 1”, comma 3.

Si rappresenta che è stato eliminato il periodo che prevedeva che << *Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell’orario di insegnamento.*>>. **Parere contrario** posto che la modifica in esame determina nuovi e maggiori oneri per la sostituzione del personale docente che svolge le attività formative. Pertanto è necessaria la modifica che segue:

“3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali, pedagogiche, psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dall’orario d’insegnamento e sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva;”

Comma 1, lett. d), capoverso “Art. 2-bis”.

Comma 2. Si segnala che appare una mancanza di coordinamento tra il comma 2, ultimo periodo ed il comma 4 in quanto la riserva di posti richiamata nel comma 2 con riferimento al comma 4 non trova definizione tale comma (**occorre inserire un riferimento nel comma 4**).

Comma 1, lett. d), capoverso “Art. 2 ter”.

Il comma 5, prevede che con il decreto del MI-MUR vengono individuati i costi massimi per la partecipazione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale. Al riguardo va previsto che il decreto tenga conto dei costi sostenuti dalle istituzioni universitarie al fine di evitare eventuali maggiori oneri a carico delle stesse. Pertanto allo stato si esprime **parere contrario**.

In alternativa si propone la seguente riformulazione:

“5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento con oneri a carico dei partecipanti.”.

Comma 1, lettera d-bis), comma 2-bis.

Prevede la revisione e l’aggiornamento delle classi di concorso e la relazione tecnica precisa che avviene con le risorse strumentali, finanziarie e umani disponibili a legislazione vigente. Si ritiene necessario l’inserimento in norma di una clausola di invarianza finanziaria in assenza della quale si esprime **parere contrario**. Pertanto la norma va così modificata:

“2-bis. In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e all’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere

l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Comma 1, lettera h), capoverso “Art. 16-ter.

Con riferimento al comma 1, unitamente a quanto previsto al comma 1, lett. b), capoverso “Art. 1”, comma 3, il periodo **“In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento è retribuita”** è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la sostituzione del personale docente che svolge le attività formative in quanto non prevede che la partecipazione alle attività di formazione si debba svolgere fuori dall'orario di insegnamento. Pertanto, al fine di evitare oneri non coperti è necessario apportare le seguenti modifiche:

Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti).

“1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici, e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. ~~In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento è retribuita. La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento e possono essere retribuiti a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa”.~~

Comma 5

Oltre al recupero di alcuni refusi si segnala che le modifiche al quarto periodo sono necessarie al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione atteso che la norma prevede che il fondo per l'incentivo alla formazione si alimenti con risorse finanziarie rivenienti da spese obbligatorie (stipendi del personale docente) aventi natura di onere inderogabile, pertanto è necessario disporre direttamente in norma la modifica dei parametri da cui derivano i suddetti risparmi e cioè il minor numero di sostituzioni in ruolo rispetto al personale cessato, segnalando che il richiamo del predetto numero solo nella relazione tecnica - con la quale si stimano gli effetti e non prescrivono le citate minori sostituzioni - non è idoneo ai fini dell'invarianza finanziaria ai sensi della vigente legge di contabilità.

Di seguito le modifiche da apportare al comma 5 e l'introduzione del comma 5-bis necessarie al fine di rendere lo stesso tecnicamente assentibile:

“5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma ~~precedente periodo~~, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma ~~primo periodo~~, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto ~~ad euro~~ 10 milioni di euro nel 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente ~~effettuato a seguito dell'accertamento dei sui minori oneri derivanti dall'adeguamento dell'organico dell'autonomia conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e sino all'anno scolastico 2031/2032, effettuato in misura pari a 800 posti a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, 1.750 posti a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, 1.750 posti a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029, 1.750 posti a decorrere dall'anno scolastico 2029/2030, 1.750 posti a decorrere dall'anno scolastico 2030/2031 e a 1.750 posti a decorrere dall'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e quanto ~~ad euro~~ 30 milioni di euro nel 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ~~(da calcolare in relazione alle cessazioni indicate in viola)~~. In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici Scolastici Regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al ~~precedente periodo~~ presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, effettua, per istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di accertamento di cui al nono ~~successivo~~ periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio Scolastico Regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito~~

dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma.”.

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 335, alla lettera a) dopo la parola <<titolo>> aggiungere le seguenti parole <<distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno>>;

b. al comma 335, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: <<c) è rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del successivo comma 344 distinte per ordine di scuola e grado di istruzione.>>;

c. dopo il comma 335 è introdotto il comma 335-bis: “A decorrere dall'anno 2026 con il medesimo decreto di cui al precedente comma 335 è rilevato il numero di classi ed il numero di posti dell'organico dell'autonomia distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che vengono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59”.>>

Comma 8

All'Allegato B, punto 1 alinea, sono apportate le seguenti modifiche volte ad evitare l'insorgere di oneri non coperti e a ricondurre la norma nell'ambito delle indicazioni della CE.

Allegato B (articolo 16-ter, comma 8)

1) Vincoli

- il riconoscimento dell'incentivo salariale, nel limite delle risorse assegnate, è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio.

Emendamento 47.14 (testo 3)

Comma 1. Circa il previsto avvalimento di esperti a supporto dell'Ufficio di Gabinetto, si fa presente che la proposta andrebbe integrata mediante l'indicazione dell'istituto giuridico che verrebbe utilizzato per il predetto avvalimento (articolo 7, comma 6, del d.lgs. n.165/2001), con indicazione inoltre nella relazione tecnica di elementi di dettaglio per la quantificazione degli oneri per esperti,

dal momento che nel Regolamento del Ministero dell'Istruzione la determinazione del compenso per gli stessi non è specificamente disciplinata ma dipende dalla qualifica cui l'esperto è equiparato.

Ai fini dell'ulteriore corso si riporta di seguito la riformulazione del comma:

“1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a cento e un numero fino a un massimo di cinque dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Comma 6: sono necessarie le modifiche:

“6. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INDIRE, il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, incrementato dell'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze prevista a legislazione vigente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità previste per l'indennità di carica di cui al periodo precedente previste dalla normativa vigente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. Gli oneri sequestranti dall'applicazione del presente comma sono a carico del bilancio dell'INDIRE.>>

Comma 7. La disposizione risulta incompleta. Si rende necessaria integrarla come di seguito evidenziato:

“5. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 202, n. 178, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il

conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi.”.

OSSERVAZIONI NON OSTATIVE ALLA BOLLINATURA

Emendamento 15.0.8 Testo 4

Si segnala la necessità di modificare la rubrica come segue:

“Art. 15-bis (Disposizioni in materia di patronati e ~~disposizioni relative al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)~~ “

Emendamento 18.0.100

A titolo collaborativo, all'ultimo capoverso, si segnala un refuso, in quanto il riferimento al comma 7, lettera c-ter), ivi contenuto sembra errato, dovendo farsi, verosimilmente, riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 7-ter.

Emendamento 26.0.10 (già 26.1 testo 2)

Si segnala la seguente riformulazione:

dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

“Art. 26-bis

1. Ai fini del potenziamento del controllo in materia di reati ambientali, alla parte VI-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'art. 318-ter dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“5. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attività di asseverazione tecnica fornita dall'Ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'Organo accertatore ~~di vigilanza~~ che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso Organo accertatore, nelle funzioni di polizia giudiziaria ex art. 55 c.p.c. quando si tratti di Ente diverso da un Corpo od Organo riconducibile ad un'Amministrazione statale”.

[...] “

OSSERVAZIONI NON OSTATIVE ALLA BOLLINATURA MA CON CRITICITÀ RISPETTO AL PNRR

Emendamento 46.9 (testo 4)

L'emendamento approvato non corrisponde all'emendamento 46.9 (testo 2) riformulato il 20 giugno sulla base degli accordi raggiunti in riunione di maggioranza e sul quale non si hanno osservazioni da formulare.

In particolare con la norma in esame si propone una diversa strutturazione della prova scritta, ai fini del reclutamento dei docenti, che si articolerà non più in quesiti a risposta multipla, ma in quesiti a risposta aperta. Inoltre, tale prova sarà finalizzata all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato non più solo sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, e sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, ma anche sull'informatica e sulla lingua inglese. Infine, si propone di non prevedere un test specifico per l'accertamento delle abilità di insegnamento, in sede di prova orale

In merito si osserva che la proposta emendativa è solo parzialmente allineata con gli impegni presi con il PNRR. .

In particolare, si conviene con la proposta emendativa laddove compia e rafforzi le indicazioni da Operational Arrangements contingenti alla riforma della carriera degli insegnanti (M4C1-3), con particolare riferimento alla necessità di accertare anche le abilità informatiche del candidato, attraverso un test computer-based. Tuttavia, l'Operational Arrangement ribadisce, allo stesso tempo, la necessità di accertare l'abilità di insegnare del candidato attraverso un test specifico (come, ad esempio, una lezione simulata). Pertanto, si evidenzia che la modifica del punto 2 del comma 1 dell'articolo 46 confligge con quanto indicato nell'Operational Arrangement.

Inoltre, si segnala che la modifica nella struttura della prova scritta (passaggio da quesiti a risposta multipla a quesiti a risposta aperta) determina un appesantimento della procedura di selezione mettendo a rischio il conseguimento di un target specifico M4C1-14 che prevede il reclutamento al 31 dicembre 2024 di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento. Il mancato conseguimento di tale target, determinerebbe il mancato riconoscimento delle risorse UE al momento della presentazione della domanda di pagamento.

L'articolo 46 va quindi sostituito nel senso indicato dal seguente emendamento:

46.9 (testo 2, riformulato il 20.6.2022) Nencini

Articolo 46

(Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

~~1) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: "nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, una prova scritta con più quesiti a risposta aperta per i concorsi che saranno banditi a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese";~~

1) alla lettera a), primo periodo, le parole « risposta multipla » sono sostituite dalle seguenti « risposta aperta computer based » e dopo la parola « nonché » sono inserite le seguenti « sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, »;

2) alla lettera a), dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: « Per i concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024, ai fini del rispetto degli obiettivi e degli impegni previsti e assunti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate differenti modalità computer based, anche a risposta multipla o a prova strutturata, di svolgimento della prova scritta di cui al primo periodo»;

2) alla lettera b), dopo le parole « prova orale » sono aggiunte le seguenti « nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico»;

Emendamento 47.14 (testo 3)

Comma 1-bis:

Al riguardo, si ritiene necessario stralciare il riferimento alle parole "di spopolamento" in quanto detto parametro pregiudica gli obiettivi della Riforma 1.3 del PNRR (M4C1-5), avviata con la legge di Bilancio per l'anno 2022, che deve promuovere l'adeguamento del sistema di istruzione agli sviluppi demografici (numero di scuole e rapporto studenti/docenti). L'inserimento di un criterio ulteriore (lo spopolamento) non è conforme alle indicazioni degli Operational Arrangements con riguardo alla richiamata M4C1-5, in cui si prevede che, quale "parametro efficace" per individuare i plessi accorpatisi ad altri istituti, dovrà essere adottata la popolazione scolastica regionale, anziché la popolazione del singolo istituto come previsto dalla legislazione vigente.

Pertanto, è necessario riformulare il comma 1 bis come segue:

1-bis. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono è

